

STATUTO

ARTICOLO 1 - Costituzione e denominazione

1. È costituita una società Cooperativa per azioni, a mutualità prevalente, denominata “CONFIRETE - Soc. Coop.” (di seguito, per brevità, la “Cooperativa” o la “Società” o il “Confidi”) senza vincoli di rappresentazione grafica.
2. La Cooperativa è retta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza tempo per tempo vigenti ed applicabili, nonché dalle norme del presente Statuto.

ARTICOLO 2 - Sede e durata

1. La Cooperativa ha Sede Legale, Direzione Generale e Direzione Operativa in Torino, agli indirizzi risultanti dalle apposite iscrizioni eseguite presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese.
2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il trasferimento della sede legale in altro indirizzo del Comune di Torino. Il trasferimento della sede legale in altro Comune, diverso da quello di Torino, deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria.
3. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, uffici ed altre unità operative site sul territorio nazionale. Il Consiglio di Amministrazione informa l'Assemblea alla prima occasione utile.
4. La Società ha durata sino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata a norma di legge con delibera assembleare. In deroga all'art. 2437, comma 2, lett. a), Cod. Civ., l'eventuale proroga della durata non costituisce causa di recesso per i soci.
5. La Società non ha fini di lucro ed ha carattere di mutualità prevalente in quanto non è prevista alcuna possibilità di distribuire avanzi di gestione o riserve ai soci, non è prevista la remunerazione di strumenti finanziari non essendone autorizzata l'emissione. La Cooperativa, inoltre, è obbligata a devolvere l'intero patrimonio sociale - dedotto il solo capitale - ai fondi di cui ai commi 19, 22 e 23 dell'art. 13 della Legge 24 novembre 2003, n. 326.

ARTICOLO 3 - Disciplina di riferimento, scopo e oggetto

1. La Cooperativa ha scopo mutualistico ed ha per oggetto lo svolgimento in misura prevalente dell'attività di garanzia collettiva dei fidi. Più in particolare la Cooperativa, attraverso l'utilizzazione di risorse provenienti dai soci, dai promotori, dai sostenitori e dai terzi, nei limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto, presta in via mutualistica e imprenditoriale garanzie volte a favorire il finanziamento dei propri soci da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario. La Cooperativa svolge inoltre le attività previste dal comma 6 del presente articolo, in conformità alle norme tempo per tempo vigenti ed applicabili.
2. La Cooperativa in via residuale può concedere altre forme di finanziamento ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario: di seguito, per brevità, “T.U.B.”) entro i limiti massimi stabiliti tempo per tempo dalla competente Autorità di Vigilanza, nonché dalla normativa di riferimento pro tempore vigente ed applicabile. Entro tali limiti complessivi la Cooperativa può anche garantire l'emissione di strumenti di debito da parte dei propri soci.

3. La Cooperativa svolge, inoltre, le attività ed i servizi connessi e strumentali nel rispetto delle riserve di attività previste dalle norme tempo per tempo vigenti ed applicabili.

Le attività connesse e strumentali svolte nei confronti dei soggetti non soci sono funzionali allo sviluppo dell'attività prevalente di concessione di garanzie collettive dei fidi o dell'attività svolta in via residuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, del T.U.B.

4. Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi la Cooperativa può prestare garanzie personali e reali, concludere contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio e utilizzare, in funzione di garanzia, depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori dei propri soci.

5. La Cooperativa può svolgere le attività di cui sopra anche a favore di confidi soci e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi.

6. La Cooperativa può svolgere tutte le attività consentite dalle norme tempo per tempo vigenti ed applicabili, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte ai propri soci;

b) gestire fondi pubblici di agevolazione ai sensi delle disposizioni contenute nel T.U.B.;

c) gestire i fondi antiusura di cui alla Legge 7 marzo 1996, n. 108 e sue successive modificazioni ed integrazioni, con la piena osservanza dei relativi regolamenti di attuazione;

d) stipulare contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con i propri soci, al fine di facilitarne la fruizione;

e) ricorrendone i requisiti di legge la Cooperativa potrà operare, con i limiti previsti dalla normativa pro tempore vigente ed applicabile, e nel rispetto della stessa, anche nei confronti di soggetti non soci restando in ogni caso una Cooperativa a mutualità prevalente;

f) sviluppare nuovi servizi alle imprese quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'erogazione di servizi di informazione, di consulenza e di assistenza per il reperimento e il miglior utilizzo delle fonti finanziarie, nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese, lo svolgimento di attività in regime di outsourcing;

g) gestire portali on-line per l'erogazione di credito diretto e/o per la raccolta di capitale di rischio ("equity crowdfunding"), secondo la normativa tempo per tempo vigente ed applicabile.

7. La Cooperativa potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria che abbia relazione con l'oggetto sociale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) stipulare convenzioni;

b) acquistare, locare, vendere immobili ad uso strumentale;

c) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsivoglia forma in confidi, imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, nel rispetto dei limiti imposti dalla disciplina di vigilanza pro tempore vigente ed applicabile, e secondo quanto previsto dal presente Statuto all'articolo 22, comma 20, in tema di assunzione di partecipazioni;

d) aderire e partecipare ad Enti ed organismi economici, associazioni temporanee di imprese e di scopo, consorzi atti ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed i crediti dei propri soci;

e) partecipare a fondi di garanzia, anche interconsortili, a gruppi cooperativi paritetici e ad altre imprese purché non risulti sostanzialmente modificato il presente oggetto sociale;

f) fare ricorso a tutte le provvidenze e agevolazioni finanziarie, tributarie e amministrative previste dalle leggi dello Stato e comunitarie, da quelle emanate dalle Regioni ove operi a favore delle imprese, dei consorzi e della cooperazione in genere, nonché da altri organismi provinciali o locali;

g) porsi quale strumento funzionale di intervento, diretto o indiretto, di quanti, Unione Europea, Stato, Regioni, Provincie, Comuni, Camere di Commercio, Banche, Consorzi, enti pubblici e privati, si pongano l'obiettivo di favorire il consolidamento e lo sviluppo delle imprese e dell'associazionismo di garanzia.

ARTICOLO 4 - Versamenti infruttiferi e finanziamenti bancari

1. La Società potrà acquisire dai soci, proporzionalmente alla loro quota di partecipazione, versamenti in conto capitale infruttiferi, con o senza obbligo di rimborso, o stipulare finanziamenti con il sistema bancario e finanziario, con obbligo di rimborso, produttivi o non produttivi di interessi, nei modi e nei limiti previsti dalle norme tempo per tempo vigenti ed applicabili.

2. I finanziamenti effettuati dai soci a favore della Società, produttivi o non produttivi di interessi, con obbligo di restituzione a carico della Società, saranno eseguiti in conformità alle norme pro tempore vigenti ed applicabili.

ARTICOLO 5 - Numero dei soci

1. Il numero dei soci è illimitato e comunque non può essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che disciplinano l'attività delle società cooperative.

ARTICOLO 6 - Soci

1. Possono essere ammessi come soci le imprese, in forma sia individuale che associata, che rispettino i limiti dimensionali delle PMI come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, i confidi, le imprese, in forma sia individuale che associata, consorziate o socie di confidi soci (purché tali imprese rispettino i medesimi limiti di cui sopra), nonché i soggetti iscritti in albi professionali e le associazioni professionali, con o senza finalità di lucro, che svolgono attività economiche e sempre che rispettino i limiti dimensionali relativi alle PMI, tutti aventi sede legale e/o operativa sul territorio nazionale.

2. È altresì consentita l'ammissione delle imprese di nuova costituzione, sia in forma individuale che associata, nelle more dell'effettivo inizio della loro attività.

3. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale, né inferiore ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

4. Possono essere ammessi come soci, se ed in quanto consentito dalle norme tempo per tempo vigenti ed applicabili, enti pubblici ed enti privati di ricerca ed assistenza finanziaria e tecnica, nonché enti pubblici e privati che non svolgono attività finanziaria.

5. Possono altresì partecipare, anche in deroga a disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni, purché il loro numero non rappresenti più di 1/6 (un sesto) della totalità delle imprese socie e purché le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'Assemblea.

6. Per gli enti pubblici e privati e per le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte della Società trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 8 del presente Statuto.

ARTICOLO 7 - Ammissione dei soci

1. L'ammissione dei soci è disposta a insindacabile giudizio con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su domanda scritta degli interessati, ai quali deve essere comunicata (anche a mezzo fax o posta elettronica) l'ammissione ai sensi dell'art. 2528 del Cod. Civ., ed annotata, a cura del Consiglio stesso, nel libro dei soci.

2. Non possono essere ammesse imprese che abbiano in corso procedure di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di fallimento o che siano state dichiarate fallite e quelle il cui titolare, legale rappresentante o amministratore abbiano subito condanne a pene che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, così come risultante da apposita dichiarazione resa contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione.

3. I soci sono obbligati:

a) al versamento dei diritti di segreteria e degli altri contributi, nelle misure e nei modi determinati dal Consiglio di Amministrazione;

b) alla sottoscrizione di almeno 5 (cinque) azioni, nonché al versamento del relativo conferimento;

c) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni della Società e le deliberazioni assunte dai competenti organi sociali e a favorire gli interessi della Cooperativa;

d) a concorrere alla gestione della Cooperativa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della sua struttura di amministrazione, direzione e controllo;

e) a partecipare alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche della Cooperativa;

f) a contribuire alla formazione del capitale sociale e del patrimonio netto della Cooperativa, alla copertura dei costi di gestione, a partecipare al rischio d'impresa ed alle decisioni sulla destinazione dei risultati economici conseguiti, delle riserve e dei fondi costituiti a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Cooperativa, o sulle modalità di copertura delle perdite;

g) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta.

4. Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente Statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera in merito alla domanda di ammissione.

5. La delibera di ammissione diventa operativa e deve essere annotata nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia effettuato i versamenti richiesti.

6. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere ai soci la sottoscrizione di altre azioni oltre il minimo previsto al precedente comma 3, lett. b) (cosiddette "quote aggiuntive" o "integrative" o "multiple"), il versamento di un importo relativo all'eventuale sovrapprezzo delle azioni, nonché il versamento di altre somme per spese di istruttoria, o per commissioni di rilascio della garanzia, o a titolo di versamento a fondo perduto, o a titolo di deposito cauzionale (costituito a garanzia della restituzione di uno o più finanziamenti e comunque da intendersi - salvo diversa espressa previsione, generale o particolare, e nei limiti consentiti dalle norme di legge, regolamentari e di vigilanza tempo per tempo vigenti ed applicabili -, anche in via di interpretazione autentica, versato per causa e spirito di solidarietà e mutualità che informano la Società Cooperativa, e pertanto utilizzabile anche a copertura delle perdite, complessive o relative a specifici fondi, derivanti da insolvenze degli altri soci, mediante destinazione a

patrimonio - anche tramite conversione in capitale sociale - e/o, in tutto od in parte, a copertura dei costi di gestione, previa delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione), in modo che di norma vi sia proporzione tra l'importo versato dal socio e il finanziamento richiesto dallo stesso alla Cooperativa e/o il rischio del medesimo. Le azioni, acquisite dal socio a qualsiasi titolo, sono infruttifere e mantengono il loro valore nominale.

ARTICOLO 8 - Enti ed altri soggetti promotori e sostenitori

1. Possono sostenere la Cooperativa secondo quanto previsto nel presente Statuto, in qualità di promotori o sostenitori e previa delibera di ammissione a tale categoria da parte del Consiglio di Amministrazione, solamente persone giuridiche, enti, fondazioni e associazioni, associazioni nazionali o territoriali di categoria e loro federazioni, confidi di primo e/o secondo livello (qualora non possano o non intendano assumere la qualità di soci), banche e fondazioni bancarie che non possono far parte della Società ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5 del presente Statuto, fermo in ogni caso il rispetto dei limiti stabiliti dalle norme tempo per tempo vigenti ed applicabili.

2. I promotori e sostenitori possono sostenere l'attività della Società attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni, non usufruiscono delle attività sociali, né acquistano la qualità di soci del Confidi, né divengono titolari di diritti sociali patrimoniali ed amministrativi diversi da quelli espressamente previsti nel presente Statuto.

I promotori e sostenitori vengono inseriti in un apposito registro tenuto dal Consiglio di Amministrazione e possono essere raggruppati in sottocategorie con riferimento ai settori di attività esercitata, agli interessi economici esclusivi, principali o prevalenti perseguiti e/o ad altri ragionevoli criteri distintivi.

3. I promotori e sostenitori possono richiedere la restituzione delle sovvenzioni effettuate ove tale possibilità sia prevista dalla convenzione che regola il conferimento, se stipulata; la liquidazione di dette somme avverrà secondo quanto disposto dall'articolo 13 del presente Statuto.

4. I promotori e sostenitori possono designare propri rappresentanti per la partecipazione agli organi elettivi della Società purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'Assemblea.

ARTICOLO 9 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per esclusione, per recesso, per causa di morte; la cessazione, lo scioglimento o la messa in liquidazione dell'impresa socia costituiscono motivo per la perdita della qualità di socio.

2. La delibera con cui viene dichiarata la perdita della qualità di socio deve essere annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.

ARTICOLO 10 - Recesso del socio

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, è ammesso il recesso del socio nelle ipotesi in cui, a condizione che lo stesso non abbia favorevolmente concorso alle relative deliberazioni, egli non condivida le decisioni, prese nelle competenti sedi, che comportino:

a) modificazioni sostanziali e significative dell'oggetto sociale;

- b) la trasformazione della Società;
- c) la revoca dell'eventuale stato di liquidazione;
- d) l'eliminazione delle previsioni attinenti alle cause di recesso;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore della partecipazione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

È invece escluso il diritto di recesso per il socio che non abbia concorso all'approvazione, oltre che delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società (come previsto all'articolo 2, comma 4, del presente Statuto), anche delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2530, comma 6, Cod. Civ.

2. Il recesso non può essere parziale.

3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata a/r oppure posta elettronica certificata indirizzata alla Società ed essere esaminata dal Consiglio di Amministrazione nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

4. Qualora il Consiglio di Amministrazione non ravvisi la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del recesso, deve darne pronta comunicazione al socio il quale, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, è legittimato a proporre opposizione avanti il Tribunale territorialmente competente, salvo che intenda ricorrere al Collegio Arbitrale, di cui all'articolo 27 del presente Statuto, avverso la delibera di diniego.

5. Il ricorso al Collegio Arbitrale, che ha effetto sospensivo, deve essere inoltrato entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione della delibera di diniego.

6. Il Collegio Arbitrale deve comunicare all'interessato la propria decisione entro e non oltre il termine previsto dal comma 5 dell'articolo 27 del presente Statuto.

7. Il recesso, qualora non intervenga una delibera di diniego da parte del Consiglio di Amministrazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 2532, comma 3, Cod. Civ., esplica ogni effetto a decorrere dalla data di ricevimento della raccomandata o della p.e.c., fermo in ogni caso quanto previsto dall'articolo 13 del presente Statuto.

8. Sulla richiesta di recesso del socio il Consiglio di Amministrazione può deliberare di consentire il recesso a condizione che:

a) il richiedente abbia definitivamente estinto tutte le obbligazioni garantite dalla Cooperativa e ogni altro debito nei confronti di quest'ultima;

b) siano positivamente valutati, in particolare, (i) la complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità della Cooperativa, (ii) l'importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale in rapporto ai requisiti di I e II Pilastro, dovendo altrimenti il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, limitare, in tutto o in parte, o rimandare, in tutto o in parte, il rimborso delle azioni tenuto conto della situazione prudenziale della Società;

c) sia in ogni caso assicurato il rispetto, fra l'altro, delle applicabili Disposizioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari emanate dalla Banca d'Italia;

d) sia intervenuta - in via preventiva, per un importo massimo predeterminato, o in presenza di particolari esigenze, in conseguenza della specifica richiesta di recesso - l'autorizzazione da parte della competente

Autorità di Vigilanza per poter procedere al rimborso comportante una riduzione dei fondi propri della Cooperativa.

9. Per il rimborso delle azioni al socio receduto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del presente Statuto.

10. Per tutto quanto non diversamente previsto dalla legge o nel presente Statuto si applica l'articolo 2437-bis del Cod. Civ.

11. È in ogni caso fatto salvo ogni diritto della Cooperativa di limitare, in tutto o in parte (anche mediante compensazione, parziale o totale), il rimborso al socio receduto anche a fronte delle ragioni creditorie a qualunque titolo, anche risarcitorio, vantate nei confronti del socio stesso. In tali casi le somme non rimborsate verranno destinate analogamente a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 11 del presente Statuto.

ARTICOLO 11 - Esclusione del socio

1. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del corrispettivo delle azioni sottoscritte e/o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
- c) ai sensi dell'art. 2043 del Cod. Civ. o ad altro titolo, cagioni alla Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;
- d) sia dichiarato inabilitato o interdetto, ovvero abbia subito condanna penale passata in giudicato;
- e) sia soggetto a procedura fallimentare o ad una qualsiasi procedura concorsuale;
- f) si sia reso insolvente per debiti garantiti dalla Cooperativa;
- g) risulti privo dei requisiti previsti per l'ammissione alla Cooperativa di cui all'articolo 6 del presente Statuto (laddove la mancanza originaria di uno o più requisiti sia emersa soltanto in epoca successiva al momento dell'ammissione, nel qual caso tale accertamento negativo opererà con efficacia retroattiva), ovvero li perda successivamente, e conseguentemente debba decadere dalla qualità di Socio;
- h) si renda responsabile di qualsiasi altra grave inadempienza delle obbligazioni derivanti dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti interni o dal rapporto mutualistico; e comunque in tutti i casi previsti dalle norme tempo per tempo vigenti ed applicabili.

2. Entro il termine di 60 (sessanta) mesi dalla scadenza dell'ultima garanzia (che non sia stata escussa dal creditore beneficiario in ragione dell'avvenuta estinzione in bonis del finanziamento garantito da parte del debitore), il socio deve comunicare per iscritto al Consiglio di Amministrazione la propria volontà di mantenere la propria qualifica di socio. In assenza di tale comunicazione entro il termine suddetto, le somme a suo tempo versate dal socio a titolo di sottoscrizione di quote di capitale sociale potranno essere iscritte dalla Cooperativa al fondo rischi di cui all'articolo 14, comma 1, lett. h), del presente Statuto oppure essere destinate a copertura dei costi di gestione, previa delibera di esclusione assunta dal Consiglio di Amministrazione.

3. Escluso il caso di cui al precedente comma 2, le deliberazioni in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante comunicazione scritta entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla deliberazione.

4. Il socio può proporre opposizione davanti al Tribunale, a norma dell'articolo 2533 del Cod. Civ., salvo che intenda ricorrere al Collegio Arbitrale, di cui all'articolo 27 del presente Statuto, avverso la deliberazione di esclusione comunicatagli dal Consiglio di Amministrazione.

5. Il ricorso al Collegio Arbitrale, che ha effetto sospensivo, deve essere inoltrato entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione della delibera di esclusione.

6. Il Collegio Arbitrale deve comunicare all'interessato la propria decisione entro e non oltre il termine previsto dal comma 5 dell'articolo 27 del presente Statuto.

7. Fermo restando quanto previsto al comma 2 del presente articolo nelle ipotesi ivi contemplate, per il rimborso delle azioni al socio escluso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del presente Statuto, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alla necessità che ricorrano tutte le condizioni stabilite al comma 8 dell'articolo 10 del presente Statuto.

8. La liquidazione della partecipazione sociale al socio escluso sarà effettuata entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio, fermo restando che, qualora il socio escluso abbia proposto opposizione, la liquidazione potrà aver luogo soltanto se e quando il giudizio (arbitrale oppure ordinario) sulla legittimità della decisione della Società sia stato definito con provvedimento avente forza di giudicato o, comunque, irrevocabile, ed in ogni caso a condizione che il socio escluso abbia provveduto all'estinzione di ogni rapporto societario e debitorio in essere con il Confidi.

9. È in ogni caso fatto salvo ogni diritto della Cooperativa di limitare, in tutto o in parte (anche mediante compensazione, parziale o totale), il rimborso al socio escluso anche a fronte delle ragioni creditorie a qualunque titolo, anche risarcitorio, vantate nei confronti del socio stesso. In tali casi le somme non rimborsate verranno destinate analogamente a quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

ARTICOLO 12 - Morte del socio

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2534 del Cod. Civ. e dal primo comma dell'articolo 13 del presente Statuto, gli eredi del socio deceduto, purché provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto.

2. Nel caso di pluralità di eredi e/o legatari è necessaria la nomina di un rappresentante comune.

ARTICOLO 13 - Liquidazione e rimborso della partecipazione sociale

1. I soci cessati o i loro eredi (non subentrati nella Cooperativa) hanno diritto al rimborso del capitale sociale, limitatamente alle azioni da essi effettivamente possedute, con esclusione di ogni costo di istruttoria o di ammissione o sovrapprezzo azioni e con esclusione del capitale eventualmente derivante da aumento gratuito effettuato ai sensi di legge, nel rispetto delle previsioni dettate, in generale, dal presente Statuto e, in particolare, dai successivi commi del presente articolo.

2. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle norme di legge, regolamentari e dalle disposizioni delle Autorità di Vigilanza tempo per tempo vigenti ed applicabili, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio, in base all'importo effettivamente versato da quest'ultimo a titolo di capitale sociale, al netto di eventuali posizioni debitorie dello stesso esistenti, a qualsiasi titolo, nei confronti della Cooperativa.

3. Ricorrendo tutte le condizioni stabilite al comma 8 dell'articolo 10 del presente Statuto e fatto salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del precitato bilancio, fermo restando che, qualora sia intervenuta

una delibera di diniego da parte del Consiglio di Amministrazione ed il socio recedente od altrimenti uscente l'abbia contestata, il rimborso potrà aver luogo soltanto se e quando il giudizio (arbitrale oppure ordinario) sulla legittimità della decisione della Società sia stato definito con provvedimento avente forza di giudicato o, comunque, irrevocabile, e sempre a condizione che il socio recedente abbia provveduto all'estinzione di ogni rapporto societario e debitorio in essere con il Confidi.

4. Resta ferma la necessità dell'autorizzazione della competente Autorità di Vigilanza per il rimborso comportante una riduzione dei fondi propri della Cooperativa, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente ed applicabile.

5. Se entro 1 (un) anno dallo scioglimento del rapporto associativo o nel diverso termine previsto dal Codice Civile si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle azioni.

6. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, se ed in quanto compatibili, anche nei confronti dei promotori e sostenitori.

8. È attribuita al Consiglio di Amministrazione, subordinatamente alla preventiva comunicazione alla competente Autorità di Vigilanza, la facoltà di procedere, nel corso di ciascun esercizio e sino alla chiusura dello stesso, sulla base di una ragionevole stima del fabbisogno complessivo derivante da richieste od esigenze di rimborso di soci cessati o loro eredi, o comunque se ed in quanto specifiche esigenze lo richiedano, al rimborso di fondi propri (in particolare, di strumenti di capitale primario di classe 1 emessi dalla Società o strumenti equivalenti secondo la normativa tempo per tempo vigente ed applicabile) fino alla concorrenza di un importo massimo predeterminato (di seguito, per brevità, il "Plafond"). Tale facoltà può essere utilizzata sia per l'incremento o la riduzione del Plafond, sia per la sua costituzione ex novo. In tali casi il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad informare i soci alla prima Assemblea utile successiva.

9. Le somme che, in applicazione delle previsioni del presente Statuto o per altra legittima ragione, non siano state rimborsate a soci cessati o loro eredi verranno iscritte dalla Cooperativa al fondo rischi di cui all'articolo 14, comma 1, lett. h), del presente Statuto ovvero verranno destinate a copertura dei costi di gestione, previa delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 14 - Costituzione del patrimonio

1. Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale che, fermo restando il rispetto dei limiti alla partecipazione di ciascun socio di cui alle norme tempo per tempo vigenti ed applicabili e di cui al presente Statuto, nonché dai fondi imputati a capitale ai sensi dell'art. 1, comma 881, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni, è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni;

b) dalla riserva legale;

c) da un fondo formato da eventuali contributi erogati dai promotori e sostenitori, dallo Stato, dall'Unione Europea, da Enti Pubblici;

d) da un fondo formato da qualunque liberalità, donazione o lascito che venga fatto a favore della Società per essere impiegato al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

e) dalle riserve indivisibili, formate con gli utili di gestione;

f) dalle riserve formate con i sovrapprezzi versati;

g) dai fondi rischi indisponibili;

h) dagli eventuali altri fondi costituiti, anche con le quote sociali non rimborsate ai soci receduti, ai soci esclusi ed agli eredi dei soci defunti (che non siano subentrati a questi ultimi), a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Cooperativa. Tali fondi possono essere costituiti anche con l'utilizzo di somme derivanti dalle riserve statutarie e possono essere utilizzati per far fronte alle obbligazioni assunte e/o destinati, in tutto o in parte, a copertura delle perdite di esercizio, previa delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle previsioni del presente Statuto, delle norme di legge, regolamentari e di vigilanza tempo per tempo vigenti ed applicabili;

i) da ogni altra riserva costituita per obblighi di legge, del presente Statuto o dei relativi regolamenti;

j) dalla riserva costituita per l'acquisto di azioni proprie.

2. La Società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti del Cod. Civ. In tal caso, l'Assemblea può autorizzare, su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione dei soci.

3. In nessun caso il patrimonio netto della Cooperativa, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, potrà essere di ammontare inferiore al minimo stabilito dalle norme pro tempore vigenti ed applicabili; in particolare, una quota del patrimonio netto pari almeno all'importo minimo stabilito dalle suddette norme dovrà essere costituito da apporti dei soci o da avanzi di gestione, ivi compresi i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.

4. La Società può acquistare azioni proprie entro il limite del 10% (dieci per cento) del capitale sociale quale risultante alla data dell'acquisto nei limiti della riserva di cui al presente articolo 14, comma 1, lett. j), nonché nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge, previo benestare della competente Autorità di Vigilanza.

ARTICOLO 15 - Modalità di effettuazione dei conferimenti

1. I conferimenti relativi alle azioni sottoscritte dovranno essere versati secondo le modalità ed entro i termini di volta in volta comunicati dal Consiglio di Amministrazione e da questo deliberati sulla base delle esigenze della Cooperativa.

ARTICOLO 16 - Caratteristiche delle azioni

1. Le azioni, che danno diritto ai soci di fruire di tutte le attività che la Cooperativa loro fornisce, hanno il valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta/00) ciascuna.

2. Le azioni sono nominative; ciascuna azione deve essere intestata ad un solo nominativo e non è frazionabile.

3. Ai sensi dell'art. 2346 del Cod. Civ. è esclusa la materiale emissione di titoli azionari.

4. La qualità di socio è provata dall'iscrizione nell'apposito libro.

5. Le azioni non possono essere date in usufrutto, né sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura.

6. Alla Cooperativa, è comunque vietato fare anticipazioni sulle azioni possedute dai soci.

7. Le azioni possono essere trasferite per atto tra vivi esclusivamente a favore di soggetti che:

a) siano in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa pro tempore vigente ed applicabile, nonché dall'articolo 6 del presente Statuto per l'ammissione alla Cooperativa;

b) garantiscano condizioni di affidabilità patrimoniale comparabile a quelle del socio cedente.

8. In mancanza delle condizioni previste dal precedente comma 7, il Consiglio di Amministrazione comunica per iscritto agli interessati il diniego al trasferimento delle azioni.

9. Le azioni possono essere trasferite per successione, con effetto verso la Cooperativa soltanto se l'erede sia socio o abbia i requisiti per essere socio.

ARTICOLO 17 - Concessione delle garanzie

1. Le garanzie sono concesse ai soci dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può delegare l'attività di concessione delle garanzie, nell'ambito del regolamento interno della società ed entro limiti quantitativi prestabiliti. Resta comunque di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la concessione di garanzie in conflitto di interessi con gli esponenti aziendali.

2. Nei limiti imposti dalla normativa tempo per tempo vigente ed applicabile la Cooperativa può operare anche nei confronti di soggetti che non abbiano la qualifica di soci.

ARTICOLO 18 - Convenzioni

1. La Cooperativa può stipulare convenzioni con banche, intermediari finanziari e altri enti e società per la concessione ai propri soci di crediti, finanziamenti o quant'altro soddisfi i bisogni finanziari delle imprese socie e per i quali essa possa rilasciare prestazioni di garanzia o altri servizi accessori.

ARTICOLO 19 - Commissioni

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che ciascun socio, all'atto in cui chiede alla Cooperativa una prestazione di garanzia (o altro servizio), sia tenuto a versare una commissione.

2. La puntuale definizione della tipologia e dell'ammontare di tali commissioni è definita negli appositi listini tempo per tempo vigenti.

3. Gli importi di cui sopra andranno applicati nel rispetto del principio della parità di trattamento dei soci e tenuto conto dell'ammontare delle garanzie richieste, della durata delle medesime, della complessiva valutazione del rischio in capo al richiedente, della forma tecnica del credito accordato, dello scopo, nonché di eventuali accordi/convenzioni stipulate con Banche o altri Enti pubblici o privati.

ARTICOLO 20 - Organi della Cooperativa

1. L'esercizio delle funzioni sociali è demandato, secondo le rispettive competenze:

- a) all'Assemblea dei Soci;
- b) al Consiglio di Amministrazione;
- c) al Comitato Esecutivo;
- d) al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- e) al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- f) al Direttore Generale;
- g) al Collegio Sindacale.

ARTICOLO 21 - Assemblea dei soci - Assemblee separate - Assemblea generale - Competenze, convocazione e deliberazioni dell'Assemblea dei soci

1. Le Assemblee, sia ordinarie, sia straordinarie, dei soci si svolgono mediante un'Assemblea generale ed una o più Assemblee separate, in conformità al disposto dell'articolo 2540 del Cod. Civ. (obbligatorio qualora ricorrano le condizioni ivi previste).

2. Laddove nel presente Statuto si operi un qualunque richiamo all'Assemblea (od alle Assemblee) senza ulteriori specificazioni, tale riferimento deve intendersi fatto all'Assemblea generale.

Capo I - Assemblee separate

3. L'Assemblea generale è preceduta dalle Assemblee separate, senza che debba intercorrere un lasso di tempo minimo fra quelle separate e quella generale, purché, con riguardo a ciascuna di esse, sia rispettato il termine di convocazione previsto dal presente Statuto. Le Assemblee separate sono chiamate a deliberare sui medesimi argomenti posti all'ordine del giorno di quella generale e, quindi, ad eleggere i delegati che partecipano all'Assemblea generale quali portatori dei voti espressi dai soci (di seguito, per brevità, i "Delegati"). Le piccole e medie imprese socie devono comunque disporre almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'Assemblea generale.

4. Le aree territoriali di riferimento e le sedi di convocazione dei soci nelle Assemblee separate sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Qualora siano state stabilite, in via generale, nel regolamento di cui al comma 12 del presente articolo (di seguito, ai soli fini del presente articolo 21, il "Regolamento"), le suddette aree (e sedi) possono comunque, con riferimento a singole Assemblee separate, essere modificate (mediante accorpamento o mediante frazionamento) con delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione, al fine di maggiormente assicurare idonea considerazione ed adeguata rappresentatività ai territori interessati in base del numero di soci effettivamente presenti nelle singole aree di riferimento.

5. Le Assemblee separate si riuniscono nei luoghi indicati nell'avviso di convocazione, nel rispetto di quanto eventualmente previsto dal Regolamento. L'avviso deve altresì indicare i criteri di legittimazione all'intervento dei soci nelle Assemblee separate, nel rispetto di quanto sotto previsto.

6. Nella singola Assemblea separata hanno diritto di voto i soci che abbiano sede legale e/o operativa nell'area territoriale di riferimento indicata nell'avviso di convocazione in cui si riunisce detta Assemblea separata.

7. Ciascuna Assemblea separata, dopo aver deliberato sugli argomenti posti all'ordine del giorno, elegge da un minimo di 1 (uno) ad un massimo di 3 (tre) Delegati, scelti tra i soci presenti, affinché esprimano congiuntamente nell'Assemblea generale i voti favorevoli e contrari, nonché le eventuali astensioni, manifestati dai soci in relazione a ciascuna deliberazione.

8. Per tutto quanto non diversamente previsto in relazione alle Assemblee separate si applicano ad esse, se ed in quanto compatibili, le medesime disposizioni dettate per la convocazione, la composizione ed il funzionamento dell'Assemblea generale dal presente Statuto, nonché dal Regolamento.

Capo II - Assemblea generale

9. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, dei soci sono convocate in qualsiasi sede del territorio nazionale, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza e l'elenco delle materie da trattare, della data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della Società e da inviarsi con comunicazione scritta ai soci, almeno 15 (quindici) giorni di calendario prima dell'adunanza, o, in alternativa, da pubblicarsi nello stesso termine di cui sopra su un quotidiano a diffusione nazionale o sulla Gazzetta Ufficiale, a scelta e quando ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione.

10. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, dei soci devono essere convocate dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce l'ordine del giorno.

11. All'Assemblea generale possono assistere, senza diritto di intervento e di voto, anche i soci non delegati, a condizione che siano già intervenuti nella rispettiva Assemblea separata.

12. Apposito regolamento eventualmente approvato dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può stabilire in via generale specifiche modalità di convocazione, di composizione e di funzionamento dell'Assemblea generale e delle Assemblee separate (ai soli fini del presente articolo 21, il "Regolamento"). Nel Regolamento, anche con successive modifiche, possono essere stabilite le aree territoriali di riferimento ed individuate le sedi di convocazione di cui al precedente comma 4.

13. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea conferendo delega scritta ad altro socio che non faccia parte del Consiglio di Amministrazione, né del Collegio Sindacale, e che non sia dipendente o collaboratore o consulente della Cooperativa. Il socio imprenditore individuale può altresì farsi rappresentare in Assemblea dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

14. Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute e può rappresentare nelle Assemblee sino ad un massimo di 10 (dieci) soci.

La rappresentanza può essere conferita, per iscritto, solo per singole Assemblee, con effetto anche per la seconda convocazione. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2372, commi 3, 4 e 5, Cod. Civ.

15. In forza di quanto previsto dall'art. 2538 del Cod. Civ., nelle Assemblee, anche separate, hanno diritto di voto soltanto i soci che risultino iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci.

Capo III - Competenze, convocazione e deliberazioni dell'Assemblea dei soci

16. L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio d'esercizio;

b) nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza e ne stabilisce i compensi e/o rimborsi spese e/o gettoni di presenza;

c) nomina i componenti del Collegio Sindacale ed il suo Presidente;

d) determina il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale;

e) nomina il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti cui è affidato il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis del Cod. Civ.;

f) approva le politiche e prassi di remunerazione ed incentivazione della Società;

g) delibera sull'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci;

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea;

i) delibera sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di mutualità;

j) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il regolamento dei lavori assembleari, che stabilisce le modalità di convocazione, di composizione e di funzionamento dell'Assemblea generale e delle Assemblee separate, nonché il separato regolamento che disciplina le modalità, i termini e le condizioni di presentazione delle candidature da parte degli aspiranti Amministratori e Sindaci.

17. L'Assemblea ordinaria si tiene almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Detto termine può essere prorogato sino a 180 (centottanta) giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, così come nelle altre

ipotesi previste dalla legge, dovendo in ogni caso il Consiglio di Amministrazione segnalare nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

L'Assemblea ordinaria è convocata:

- a) su iniziativa del Consiglio di Amministrazione, ogniqualevolta ciò sia ritenuto opportuno;
- b) quando ne sia stata fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno 1/10 (un decimo) dei soci aventi diritto al voto. In tal caso, la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

18. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni del presente Statuto;
- b) sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;
- c) sulla nomina, sui poteri e sui compensi dei liquidatori;
- d) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

19. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

20. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Sono fatte espressamente salve le disposizioni del presente Statuto che prevedano per l'adozione di deliberazioni assembleari in particolari materie o su specifici argomenti quorum costitutivi e/o deliberativi qualificati o, comunque, diversi.

21. Nelle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, le votazioni sono palesi. In caso di parità di voti, quello espresso da chi presiede l'adunanza vale doppio. Quando le votazioni hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli Organi sociali collegiali, ciascun socio potrà esprimere 1 (una) preferenza per nominare il Presidente del Collegio Sindacale tra i tre Sindaci effettivi, così come sopra eletti.

In caso di parità di preferenze a favore di due o più nominativi, viene eletto il più anziano di età.

22. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente o, in caso siano stati nominati più Vice Presidenti, dal Vice Presidente più anziano di età. In caso di assenza od impedimento del Vice Presidente o, in caso siano stati nominati più Vice Presidenti, di tutti i Vice Presidenti, l'Assemblea è presieduta dal Consigliere più anziano di età. L'Assemblea nomina un segretario e, all'occorrenza, due scrutatori.

23. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario verbalizzante. Il verbale delle Assemblee, anche separate, in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

24. Con delibera del Consiglio di Amministrazione può essere stabilito, in ordine allo svolgimento di singole Assemblee, che ai soci sia consentito esprimere il proprio voto per corrispondenza e/o intervenire all'adunanza assembleare mediante teleconferenza o videoconferenza. Le modalità di espressione del voto e di intervento in Assemblea di cui sopra sono stabilite nel Regolamento e/o nella delibera di convocazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 22 - Consiglio di Amministrazione - Composizione e compiti

1. L'amministrazione della Cooperativa è affidata ad un Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un numero dispari di componenti effettivi da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 9 (nove), in possesso dei requisiti stabiliti dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 (recante disposizioni regolamentari in materia di requisiti e criteri di idoneità per lo svolgimento dell'incarico degli esponenti delle banche e degli intermediari finanziari) e sue successive modifiche, integrazioni, sostituzioni, che dovranno essere elencati all'interno del regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Al fine di garantire un'adeguata dialettica interna nell'assunzione delle decisioni, almeno 2 componenti il Consiglio sono non esecutivi.

3. Gli amministratori (i) devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e, ove del caso, indipendenza, nonché dei criteri di correttezza e di tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa pro tempore vigente in materia e dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia; (ii) sono tenuti, in particolar modo quelli non esecutivi, alla stretta osservanza dell'obbligo di agire informato e ad un'attiva partecipazione alla vita sociale.
4. Fatto salvo ed impregiudicato (i) che il sistema di individuazione dei candidati alla carica di amministratore e di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione dovrà in ogni caso rispettare le previsioni dell'art. 2542, commi 1, 3 e 6, del Cod. Civ., (ii) che chiunque ne abbia titolo potrà liberamente presentare la propria candidatura alle cariche sociali elettive, nonché presentare o concorrere a presentare liste di candidati, il Consiglio di Amministrazione uscente potrà procedere alla presentazione di un elenco di candidati pari al numero di amministratori da nominare. Tale elenco, ove deliberato, concorrerà rispetto alla previsione di cui sopra.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili alla scadenza del loro mandato.

Gli amministratori possono essere revocati ai sensi delle norme di legge, regolamentari e di vigilanza tempo per tempo vigenti ed applicabili.

Oltre alla violazione dei divieti imposti dalle disposizioni inderogabili tempo per tempo vigenti ed applicabili, ciascun amministratore può essere revocato nei casi, tra gli altri: (i) di grave inadempimento che faccia venir meno il rapporto fiduciario tra la Società e l'amministratore in ragione di un evento imputabile a quest'ultimo che abbia arrecato un danno alla Società; (ii) di dannoso antagonismo con la Società; (iii) di scioglimento anticipato della Società; (iv) nel caso di impossibilità sopravvenuta a svolgere la propria attività a causa di un impedimento di natura permanente; (v) nel caso di mancata partecipazione all'attività consiliare per più di 12 (dodici) mesi consecutivi.

6. Non possono essere eletti alla carica di componente il Consiglio di Amministrazione e, se eletti, decadono dall'ufficio gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Oltre alla mancanza dei requisiti prescritti per la carica dal presente Statuto, costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza la mancanza dei requisiti prescritti dalla normativa pro tempore vigente e, tra questi, il divieto per gli amministratori di assumere od esercitare cariche analoghe in imprese o gruppi di imprese concorrenti ("divieto di interlocking") operanti nei mercati del credito, assicurativo e finanziario ai sensi di tale normativa e delle disposizioni, anche attuative, applicative e/o interpretative, emanate dalle competenti Autorità di Vigilanza.

Il difetto dei requisiti prescritti per la carica dal presente Statuto e dalla normativa pro tempore vigente ed applicabile determina la decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal Consiglio di Amministrazione (che verifica il possesso dei requisiti e decide in ordine alla sussistenza degli stessi) e comunicata alla Banca d'Italia, secondo i termini previsti dalla suddetta normativa, salvi i casi di inerzia del Consiglio in cui la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia.

A seguito delle dichiarazioni di decadenza, sono avviate le opportune iniziative per il reintegro del Consiglio incompleto, in conformità al presente Statuto ed alla normativa vigente.

Il Consiglio dichiara altresì la sospensione dalla carica nei casi previsti dalla normativa pro tempore vigente e ne dà comunicazione alla Banca d'Italia, secondo i termini previsti dalla normativa stessa, salvi i casi di inerzia del Consiglio in cui la sospensione è pronunciata dalla Banca d'Italia. Successivamente, il Consiglio di Amministrazione provvede agli adempimenti normativamente previsti.

7. Il Consiglio elegge tra i propri membri il Presidente ed uno o più Vice Presidenti.

8. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione che deve essere approvata dal Collegio Sindacale, tenendo conto di chi aveva nominato il componente cessato e purché la maggioranza rimanga comunque sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati in sostituzione di quelli venuti a mancare restano in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria.

9. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea (fatta salva l'applicazione dell'articolo 2385, comma 1, ultima parte, Cod. Civ.), quelli rimasti in carica devono convocare con urgenza l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati in sostituzione di quelli venuti a mancare restano in carica fino alla scadenza di quelli in carica all'atto della loro nomina.

10. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

11. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente o, in caso siano stati nominati più Vice Presidenti, da uno di essi. In caso di assenza od impedimento del Vice Presidente o in caso siano stati nominati più Vice Presidenti, di tutti i Vice Presidenti, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Consigliere più anziano di età:

- a) ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno;
- b) quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri;
- c) quando ne sia fatta richiesta dal Collegio Sindacale.

12. La convocazione è fatta a mezzo di lettera, fax o posta elettronica ordinaria, con comunicazione da spedirsi non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo di telefono o lettera consegnata a mano, in modo che i Consiglieri ed i componenti il Collegio Sindacale ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

13. Il Consiglio si riunisce nel luogo designato nell'avviso di convocazione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

14. Le votazioni sono palesi. In caso di parità di voti, quello di chi presiede l'adunanza vale doppio.

15. Di ogni riunione deve essere redatto verbale che, previa sottoscrizione del Presidente e del segretario

verbalizzante, deve essere trascritto nell'apposito libro sociale.

16. Il componente dissenziente può far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

17. In aggiunta a quanto previsto dall'art. 2391 del Cod. Civ. in materia di "Interessi degli Amministratori", a cui si rinvia intendendosi il suo contenuto richiamato dalla presente disposizione, i Consiglieri devono astenersi dal votare per le deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati o lo siano loro parenti od affini fino al terzo grado.

18. È consentito che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che il Presidente possa compiere tutte le verifiche e gli adempimenti prescritti per la regolarità dell'adunanza collegiale e che tutti i partecipanti possano essere messi in grado di seguire la discussione, di interloquire in tempo reale sugli argomenti trattati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.

19. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la conduzione, la gestione e l'amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, della Cooperativa, senza alcuna eccezione, e gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto in modo tassativo riservati all'Assemblea.

20. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, spetta, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, in via esclusiva:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) deliberare in merito all'ammissione, recesso ed esclusione dei soci, nonché alla relativa liquidazione;
- c) accettare i contributi e le garanzie dei promotori e sostenitori;
- d) definire ed approvare il modello di business, le linee e le operazioni strategiche, nonché definire i piani industriali e/o finanziari e dettare le linee guida relative alle politiche degli investimenti;
- e) definire ed approvare gli obiettivi di rischio, le politiche di gestione del rischio, le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, verificandone periodicamente la corretta attuazione e coerenza con l'evoluzione dell'attività aziendale, al fine di assicurarne l'effettività e l'efficacia nel tempo;
- f) con riferimento al processo ICAAP, definire ed approvare le linee generali del processo, assicurandone l'adeguamento tempestivo in relazione a modifiche significative delle linee strategiche, dell'assetto organizzativo, del contesto operativo di riferimento e promuovendo il pieno utilizzo delle risultanze dell'ICAAP a fini strategici e nelle decisioni della Società;
- g) approvare il processo di gestione dei rischi, nonché le relative procedure e modalità di rilevazione e controllo;
- h) approvare la politica aziendale di esternalizzazione delle funzioni aziendali;
- i) approvare il processo per l'approvazione di nuovi servizi e l'avvio di nuove attività;
- j) nei termini previsti dalla normativa tempo per tempo vigente ed applicabile, approvare il programma di attività, compreso il piano di auditing, ed esaminare le relazioni predisposte dalle funzioni aziendali di controllo; stabilire i principi e gli obiettivi della gestione della continuità operativa; approvare il piano aziendale di continuità operativa od il piano di disaster recovery e vigilare sulla sua adeguatezza;
- k) definire ed approvare le politiche di distribuzione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti, incluso il ricorso a soggetti terzi, assicurandone la coerenza con le strategie di sviluppo dell'operatività, la politica di governo ed il processo di gestione dei rischi;

- l) approvare il processo di selezione, gestione e controllo della rete distributiva, inclusi i soggetti terzi per la distribuzione dei propri prodotti;
- m) approvare i processi relativi all'erogazione del credito, inclusi poteri e limiti, verificandone periodicamente l'adeguatezza;
- n) approvare le richieste di garanzia di competenza, autorizzando il rilascio di garanzie e la concessione dei finanziamenti, nei limiti di rischio e/o importo stabiliti dal Consiglio medesimo, da parte del Comitato Esecutivo e del Direttore Generale, negli ambiti delle rispettive deleghe, attribuzioni e competenze;
- o) redigere il progetto del bilancio di esercizio;
- p) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia per facilitare l'ottenimento del credito ai propri soci;
- q) conferire procure speciali per determinati atti o categorie di atti;
- r) approvare la struttura organizzativa della Società, attribuendo compiti e responsabilità (con riferimento alle funzioni aziendali di controllo, approvare la costituzione, i relativi compiti e responsabilità, le modalità di coordinamento e collaborazione, nonché i flussi informativi tra tali funzioni e gli organi aziendali), determinando i principali regolamenti interni ed assicurando, con la cadenza prevista dalla normativa tempo per tempo vigente ed applicabile, che detta struttura sia conforme ai principi fissati dalla normativa stessa e risulti coerente con l'attività svolta ed il modello di business della Società;
- s) istituire il Comitato Esecutivo, determinandone i poteri, ossia il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, il numero dei componenti, nonché provvedendo sulla loro nomina e revoca, oltre che sui relativi compensi;
- t) conferire particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri, determinandone i poteri;
- u) istituire comitati consultivi in conformità alle disposizioni di legge o di regolamento pro tempore vigenti ed applicabili, nominandone i componenti e definendone compiti, modalità di funzionamento e compensi, in relazione alle specifiche funzioni per cui vengono istituiti, da formalizzare con l'emanazione di apposito regolamento;
- v) nominare e revocare il Direttore Generale e, su sua proposta, nel rispetto dei principi di proporzionalità e tenuto conto delle dimensioni della Società, qualora lo sviluppo delle attività, dell'estensione e/o articolazione territoriale e conseguentemente degli assetti organizzativi lo rendessero necessario, uno o più Vice Direttori Generali, determinandone i poteri, le attribuzioni, le funzioni e stabilendone i compensi;
- w) nominare e revocare i responsabili delle funzioni aziendali di controllo, sentito il Collegio Sindacale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente ed applicabile, nonché delle procedure di selezione adottate dalla Società;
- x) istituire ulteriori organismi cui assegnare determinate mansioni e attribuire specifici poteri in funzione di particolari accordi con Banche e/o Enti o in funzione di specifiche esigenze organizzative, definendone i compensi;
- y) deliberare circa l'acquisto o la vendita di immobili;
- z) deliberare l'assunzione di partecipazioni in: (i) banche, società finanziarie ed assicurative in misura non superiore al 20% (venti per cento) del capitale della società partecipata o al diverso limite massimo tempo per tempo fissato dalla normativa; (ii) società strumentali; (iii) piccole e medie imprese socie nel limite

dell'1% (uno per cento) dei fondi propri del partecipante o del 3% (tre per cento) nel caso di partecipazioni in organismi di categoria o nei diversi limiti massimi tempo per tempo fissati dalla normativa; l'assunzione di partecipazioni è deliberata in conformità alle disposizioni di legge, regolamentari, di vigilanza e di Statuto vigenti;

aa) deliberare in merito agli eventuali trasferimenti per atto tra vivi di azioni della Cooperativa;

ab) stabilire i costi e le competenze relative al rilascio delle garanzie, con facoltà di subdelega, ed approvare le norme regolamentari interne;

ac) approvare i passaggi di status delle garanzie e/o delle posizioni, autorizzando, a tale incombenza, nei limiti di rischio e/o importo stabiliti dal Consiglio medesimo, il Comitato Esecutivo ed il Direttore Generale;

ad) deliberare circa il ricorso della Cooperativa a finanziamenti;

ae) adottare e riesaminare, con la periodicità prevista dalla normativa tempo per tempo vigente ed applicabile, le politiche e prassi di remunerazione ed incentivazione della Società, curando la loro corretta attuazione ed assicurando la loro adeguata documentazione ed accessibilità all'interno della struttura aziendale;

af) verificare che il sistema dei flussi informativi adottato sia adeguato, completo e tempestivo;

ag) svolgere tutte le altre funzioni e compiti che la normativa tempo per tempo vigente e il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza.

21. È inoltre attribuita al Consiglio la competenza esclusiva ad assumere le deliberazioni concernenti l'adeguamento del presente Statuto a disposizioni normative sopravvenute, di legge, regolamentari o di vigilanza, con l'obbligo di riferirne all'Assemblea nella prima riunione successiva, nonché le deliberazioni concernenti le fusioni e le scissioni nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis del Cod. Civ., come richiamati con riguardo alla scissione dall'art. 2506-ter, comma 5, Cod. Civ.

22. Il Consiglio può sempre impartire direttive al Comitato Esecutivo e, con riferimento a quanto previsto al comma 24 del presente articolo, al Direttore Generale, nonché avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Delle decisioni assunte dai suddetti organi viene data notizia al Consiglio nella sua prima riunione successiva.

23. Il Consiglio, sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società. Quando vengano elaborati, esamina e delibera i piani strategici, industriali e finanziari della Società; valuta, sulla base della relazione del Direttore Generale, il generale andamento della gestione.

24. Il Direttore Generale cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni della Società e riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, con periodicità semestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società.

25. Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione può chiedere al Direttore Generale ed al Comitato Esecutivo che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della Società.

26. Poteri deliberativi in materia di credito, investimento e condizioni economiche per il rilascio delle garanzie possono essere delegati al Comitato Esecutivo ed al Direttore Generale, con facoltà di subdelega, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio delle deleghe conferite.

ARTICOLO 23 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Cooperativa e la firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Le firme sulle fidejussioni sono apposte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Direttore Generale.
3. Le firme su contratti e convenzioni sono apposte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Direttore Generale, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni svolte dai competenti organi della Cooperativa in conformità alla normativa tempo per tempo vigente ed applicabile.
4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsivoglia autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione, nonché di nominare procuratori speciali nell'ambito delle prerogative a lui spettanti e, comunque, nell'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, il buon funzionamento del Consiglio, favorendo la dialettica interna e garantendo l'equilibrio di poteri in seno al Consiglio, sollecitando la partecipazione attiva dei componenti non esecutivi ai lavori del Consiglio.

Il Presidente ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali.

6. Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può assumere, su proposta obbligatoria e non vincolante del Direttore Generale, ogni determinazione di competenza dell'organo presieduto, portando a conoscenza del Consiglio alla sua prima adunanza le decisioni assunte.

ARTICOLO 24 - Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. In caso di assenza od impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente. Nell'ipotesi in cui siano nominati più Vice Presidenti, le predette mansioni spettano al Vice Presidente più anziano di età.
2. Il fatto stesso che il Vice Presidente o i Vice Presidenti agiscano in nome ed in rappresentanza della Cooperativa attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento o responsabilità in merito.

ARTICOLO 25 - Direttore Generale - Vice Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina le facoltà, i poteri (da formalizzare anche attraverso il conferimento di apposita procura ove necessario) ed il trattamento giuridico ed economico oltre che le procedure della sua eventuale sospensione, rimozione o cessazione dall'incarico. Il Consiglio di Amministrazione verifica altresì il possesso da parte del Direttore Generale dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza tempo per tempo vigenti ed applicabili, nonché degli altri requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente.

Anche al Direttore Generale si applicano le previsioni di cui all'articolo 22, comma 3, del presente Statuto, competente essendo a valutare e deliberare in proposito il Consiglio di Amministrazione.

La mancanza o il venir meno dei suddetti requisiti comporta la decadenza dalla carica secondo le modalità indicate all'articolo 22, comma 6, del presente Statuto.

2. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 22, comma 19, lett. w), del presente Statuto, il Vice Direttore Generale - su proposta del Direttore Generale - è nominato e revocato dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di nomina di più Vice Direttori Generali il Consiglio di Amministrazione - sempre su proposta del Direttore Generale - conferirà ad uno di loro le funzioni di Vicario.

3. Il Direttore Generale:

- a) partecipa ai lavori del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto, e garantisce una efficace gestione dell'operatività aziendale nei limiti dei poteri e dei compiti delegatigli;
- b) costituisce il vertice della struttura organizzativa e pertanto è a capo del personale ed esercita, nei confronti di questo, le funzioni assegnategli dalle norme regolanti i relativi rapporti di lavoro;
- c) provvede al rilascio di garanzie e alla concessione dei finanziamenti nei limiti di importo e di rischio autorizzati dal Consiglio di Amministrazione;
- d) avanza motivate proposte al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo in merito alla politica commerciale ed all'ammontare dei corrispettivi e delle competenze da imputare alle imprese per l'accesso alle prestazioni sociali;
- e) compie e/o dispone le operazioni di gestione non specificatamente riservate al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo;
- f) è autorizzato, in particolare, a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura a qualsivoglia titolo rilasciandone quietanze liberatorie.

4. La Direzione della Società e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo sono competenza univoca del Direttore Generale, che può comunque - di volta in volta e nei limiti dei propri poteri - delegarne l'attuazione ad un Vice Direttore o altro funzionario/collaboratore.

5. Ove lo sviluppo delle attività e dei conseguenti assetti organizzativi lo rendesse opportuno, il Direttore Generale propone al Consiglio di Amministrazione, per l'approvazione, la nomina di uno o più Vice Direttori, con le relative mansioni, funzioni, poteri e facoltà.

6. In caso di assenza od impedimento del Direttore Generale, il Vice Direttore Generale (oppure il Vice Direttore Generale Vicario, in caso di più Vice Direttori Generali), ne assume i poteri, le facoltà e le funzioni.

ARTICOLO 26 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è costituito da 3 (tre) componenti effettivi e da 2 (due) componenti supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria. I componenti del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa pro tempore vigente in materia e dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Cod. Civ. Anche ai componenti del Collegio Sindacale si applicano le previsioni di cui all'articolo 22, comma 3, del presente Statuto.

2. Fatto salvo ed impregiudicato (i) che il sistema di individuazione dei candidati alla carica di sindaco e di nomina dei componenti del Collegio Sindacale dovrà in ogni caso rispettare le disposizioni normative inderogabili, (ii) che chiunque ne abbia titolo potrà liberamente presentare la propria candidatura alle cariche sociali elettive, nonché presentare o concorrere a presentare liste di candidati, il Consiglio di Amministrazione uscente potrà procedere alla presentazione di un elenco di candidati pari al numero di sindaci da nominare. Tale elenco, ove deliberato, concorrerà rispetto alla previsione di cui sopra.

3. I componenti del Collegio Sindacale durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili fino ad un massimo di tre volte. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale è stato ricostituito.

4. Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza, oltre alle cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla

legge, l'essere legato alla Società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza; l'essere componenti di organi amministrativi o di controllo di altre società o aziende che svolgono attività in concorrenza con quella della Società o l'essere legato alle stesse da un rapporto continuativo di prestazioni d'opera o di lavoro subordinato, salvo si tratti di enti centrali di categoria o di società partecipate. I sindaci non possono, inoltre, assumere incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalla normativa pro tempore vigente ed applicabile.

5. I sindaci possono essere revocati con deliberazione dell'Assemblea ordinaria in presenza di giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal tribunale, sentito l'interessato.

6. Il Collegio Sindacale vigila:

a) sull'osservanza della legge, dei regolamenti e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;

b) vigila sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni; accerta l'efficacia delle strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento tra le stesse e, in particolare, l'efficacia delle strutture e delle funzioni coinvolte nel controllo della rete distributiva;

c) vigila sulla rispondenza del processo ICAAP ai requisiti stabiliti dalla normativa;

d) valuta il grado di adeguatezza e il regolare funzionamento delle principali aree organizzative;

e) promuove interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;

f) esercita le altre funzioni ed i poteri previsti dalla normativa pro tempore vigente, nonché i compiti e le funzioni che le disposizioni delle competenti Autorità di Vigilanza assegnino alla competenza dell'organo con funzione di controllo;

g) vigila sugli altri atti e fatti precisati dalla legge.

Il Collegio Sindacale esercita anche le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 s.m.i., salvo che il Consiglio di Amministrazione non decida, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei propri componenti, di affidare l'esercizio di tali funzioni ad altri soggetti.

7. Oltre ai poteri previsti dalla legge, per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, il Collegio Sindacale dispone di adeguati flussi informativi da parte degli altri organi aziendali e delle funzioni di controllo. Esso può inoltre avvalersi di tutte le unità della struttura organizzativa che assolvono funzioni di controllo e, in particolare, della funzione di revisione interna.

8. Il Collegio Sindacale mantiene il coordinamento con le funzioni di controllo e con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, al fine di accrescere il grado di conoscenza sull'andamento della gestione aziendale, avvalendosi anche delle risultanze degli accertamenti effettuati da tali funzioni e soggetti.

9. Ai sensi di legge, la revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione individuata in ottemperanza alla normativa tempo per tempo vigente in materia. La nomina e la determinazione del compenso del soggetto deputato al controllo legale dei conti spettano all'Assemblea.

10. In occasione della approvazione del bilancio di esercizio, il Collegio Sindacale, nell'ambito della relazione prevista dall'art. 2429 del Cod. Civ., illustra specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

11. Il Collegio Sindacale è convocato dal Presidente del Collegio almeno una volta ogni novanta giorni, nonché:

a) ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno;

b) quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei componenti effettivi.

12. La convocazione è fatta a mezzo di lettera, fax o posta elettronica, con comunicazione da spedirsi almeno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi più urgenti, a mezzo telefono o lettera consegnata a mano, in modo che i Sindaci ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

13. Il Collegio si riunisce nel luogo designato nell'avviso di convocazione; le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Sindaci in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Sindaco che non partecipi, senza giustificato motivo, a due riunioni del Collegio Sindacale decade dall'ufficio.

14. I Sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio, delle assemblee e del Comitato Esecutivo a pena di decadenza nei casi previsti dalla legge.

15. Di ogni riunione deve essere redatto verbale che, previa sottoscrizione degli intervenuti, deve essere trascritto nell'apposito libro sociale.

16. Il componente dissenziente può far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

17. È consentito che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che il Presidente possa compiere tutte le verifiche e gli adempimenti prescritti per la regolarità dell'adunanza collegiale e che tutti i partecipanti possano essere messi in grado di seguire la discussione, di interloquire in tempo reale sugli argomenti trattati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente od il Sindaco che è stato da lui designato a redigere il verbale.

ARTICOLO 27 - Clausola compromissoria e Collegio Arbitrale - Foro competente

1. Le controversie relative alla ammissione, al recesso ed alla esclusione dei soci, nonché quelle promosse da o verso gli eredi od aventi causa dei soci deceduti, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale, fatta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria (individuata sulla base del successivo comma 6 del presente articolo) nelle sole ipotesi di cui agli articoli 10, comma 4, e 11, comma 4, del presente Statuto.

2. Il Collegio è costituito da tre Arbitri, nominati dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino su istanza della Parte più diligente.

3. Il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di 30 (trenta) giorni oppure nel diverso termine previsto dal presente Statuto o da disposizione di legge inderogabile decorrente dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

4. Gli Arbitri decidono la controversia giudicando in via rituale e secondo diritto.

5. La decisione del Collegio Arbitrale deve essere emessa per iscritto e comunicata dal Presidente del Collegio alle Parti, non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di costituzione del Collegio stesso.

6. Per le controversie che non siano compromettibili in arbitrato e per tutte le altre controversie, incluse quelle promosse dalla o verso la Società, verso o tra soci, promotori e sostenitori, amministratori, sindaci ed altri soggetti che ricoprano o abbiano ricoperto le cariche di cui all'articolo 20 del presente Statuto, sarà competente a giudicare il Foro di Torino, e ciò in via esclusiva.

ARTICOLO 28 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, nel rispetto delle norme di legge, regolamentari e di vigilanza tempo per tempo vigenti ed applicabili, corredato dalla relazione nella quale, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 2428 del Cod. Civ., dovranno essere specificatamente indicati:

- a) i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici, in conformità con il carattere cooperativo della società, ai sensi dell'art. 2 della legge 31.1.1992 n. 59, nonché dell'art. 2545 del Cod. Civ.;
- b) le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di soci, ai sensi dell'art. 2528, comma 5, Cod. Civ.

ARTICOLO 29 - Destinazione degli utili e copertura delle perdite

1. In considerazione degli scopi societari che escludono ogni fine di lucro speculativo, ed in conformità all'art. 2514 del Cod. Civ., nonché alle altre disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza tempo per tempo vigenti ed applicabili, alla Cooperativa è fatto divieto di distribuire ai soci utili o avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma.

2. Gli utili di esercizio, al netto dei contributi obbligatori e salve le eventuali ulteriori devoluzioni di cui alle vigenti norme di legge, sono dall'Assemblea attribuiti nella misura:

- a) del 30% (trenta per cento) alla riserva legale;
- b) del restante 70% (settanta per cento) alle riserve di cui all'articolo 14, lettera e), del presente Statuto.

3. È in ogni caso vietata, in conformità all'art. 2514, comma 1, lett. c), Cod. Civ., nonché alle altre vigenti norme di legge, la distribuzione delle riserve ai soci sia durante la vita sociale che al momento dello scioglimento della Cooperativa.

4. Le perdite di esercizio vanno imputate al fondo di cui alla lettera d) dell'articolo 14 del presente Statuto; se e nella misura in cui tale fondo non risulti capiente, si procede all'imputazione delle perdite secondo il seguente ordine ai fondi di cui alle lettere h), e), c), i), f) e b) dello stesso articolo.

5. In caso di esaurimento dei fondi e di impossibilità di reintegrarli secondo le modalità previste nel comma precedente, le perdite dovranno essere imputate al capitale sociale.

ARTICOLO 30 - Regolamenti interni

1. Il funzionamento della Cooperativa, nonché l'applicazione e la migliore definizione di quanto contenuto nel presente Statuto sono eventualmente demandati ad apposite regolamentazioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

2. Le facoltà per operare sui conti correnti, conti titoli e similari sono definite nel regolamento interno della Società, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni svolte dai competenti organi della Cooperativa in conformità alla normativa pro tempore vigente ed al presente Statuto.

ARTICOLO 31 - Scioglimento e liquidazione

1. L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Società procede alla nomina di uno o più liquidatori ai sensi di legge, ne determina i poteri e ne stabilisce i compensi.
